

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|---|
| Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro | 3 |
| Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia | 3 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| DL 192/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) | 3 |
| ALLEGATO 1 (Nota della Ragioneria generale dello Stato) | 5 |
| ALLEGATO 2 (Nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) | 19 |

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 19 gennaio 2015.

Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.20.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Presidenza del presidente della V Commissione, Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 192/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 2015.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita agli atti delle Commissioni una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente i chiarimenti richiesti sulla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e sulla copertura finanziaria degli stessi (*vedi allegato 1*), nonché una nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione contenente ulteriori delucidazioni, sotto il profilo finanziario ed applicativo, in merito a talune disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge in discussione (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e ne rinvia il seguito ad altra seduta. Ricorda infine che, come già convenuto, il termine per presentazione

delle proposte emendative ad esso riferite rimane stabilito per le ore 15 di martedì 20 gennaio 2015.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

DL 192/2014, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. C. 2803 Governo.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici

Roma, 19 GEN. 2015

UFFICIO VI

All'Ufficio Legislativo Economia
Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo finanze

Prot. Nr. 2080
Rif. Prot. Entrata Nr. 1796
Allegati:
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 192/2014 – A.C. 2803 -
Profili finanziari - Dossier del Servizio Studi.

Si fa riferimento al dossier della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati,
pervenuto per le vie brevi in data 12 gennaio 2015 ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Articolo 1 (Proroga termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Commi da 1 a 4 – Proroga di termini in materia di assunzioni

*Il servizio bilancio chiede conferma che la spesa per le assunzioni in esame risulta già
scontata ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.*

Al riguardo, nel confermare che le disposizioni in esame non comportano ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica, si fa presente che la spesa per la proroga delle assunzioni di personale
a tempo indeterminato da effettuare entro il 31 dicembre 2015, riferendosi alla legislazione
previgente, risulta già scontata ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

Comma 5 - Assorbimento del personale eccedente degli enti di area vasta.

La Commissione osserva che la norma in esame, con riferimento alla maggior parte delle pubbliche amministrazioni, sembrerebbe suscettibile di determinare risparmi. Ciò in quanto le risorse destinate dalla disciplina previgente alle assunzioni erano stanziatae per garantire la copertura della spesa aggiuntiva per soggetti che, in precedenza, non erano inquadrati presso pubbliche amministrazioni e che sarebbero stati immessi in servizio in esito all'espletamento di un concorso, diventando così pubblici dipendenti. Nel caso prefigurato dalla norma in esame, invece, le somme destinate a dette finalità vengono utilizzate per remunerare la prestazione di soggetti già in carico ad una pubblica amministrazione, per i quali il relativo onere dovrebbe già figurare nei tendenziali di spesa.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione in parola è suscettibile di determinare minori oneri di personale con riferimento alle amministrazioni interessate dalla riduzione delle dotazioni organiche (enti di area vasta ex art. 1, comma 421, L. n. 190/2014), fermo restando che tali risparmi restano nella disponibilità delle predette amministrazioni, in assenza di una disciplina di senso opposto.

Si evidenzia, tuttavia, che tali amministrazioni sono state interessate dal taglio previsto dall'art. 1, comma 418 della suddetta legge.

Infine, circa le ulteriori di chiarimenti sull'applicazione agli enti dotati di autonomia di bilancio e sull'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 alla prevista realizzazione del predetto processo di mobilità, si fa rinvio al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Comma 8 - proroga espletamento procedure concorsuali (Agenzie fiscali- incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 8, comma 24, del DL n. 16/2012)

La Commissione Bilancio, in merito alla prevista proroga degli incarichi attribuiti ai funzionari per la temporanea copertura dei posti da dirigente messi a concorso, richiede chiarimenti se tale possibilità consenta variazioni anche in aumento degli importi contrattuali già pattuiti.

Al riguardo, nel rinviare anche alle valutazioni delle amministrazioni interessate, per quanto di competenza si fa presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto nel caso di rotazione, avvicendamento o sostituzione di funzionari che già ricoprono incarichi dirigenziali, il soggetto che subentra nell'incarico viene a percepire il trattamento economico già corrisposto alla persona con cui si avvicenda.

Comma 9 - utilizzazione di graduatorie concorsuali in corso di validità per profili professionali specialistici.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di escludere effetti finanziari negativi, la Commissione evidenzia che andrebbe verificato se la norma possa rallentare il riassorbimento di posizioni soprannumerarie disposto anche attraverso l'indisponibilità di posti vacanti in profili professionali che non presentino situazioni di soprannumero.

Al riguardo, si fa presente che il rischio sopra paventato è in parte neutralizzato dalla disposizione di cui all'art. 15, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106) che, pur non prevedendo un riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, è finalizzata, tuttavia, al contenimento delle assunzioni in servizio nelle aree con posti vacanti, prevedendo che *"in relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario"*.

Comma 11 - Pagamento e riscossione relative ad ex agenzia sviluppo settore ippico ASSI.

In riferimento alle osservazioni effettuate dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati riguardante i pagamenti e le riscossioni di competenza dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), si fa presente quanto segue:

La norma proroga fino al 30 giugno 2015 la previsione di cui all'art. 1, comma 298, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha autorizzato il Ministero delle politiche agricole - per l'anno 2014 - ad effettuare le operazioni di pagamento e di riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'art. 23-quater del DL 95/2012, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. Al riguardo si conferma che le operazioni di pagamento e di riscossione previste dall'art. 1, comma 298, della legge di stabilità per il 2014, di cui si dispone la proroga, sono effettuate nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate in base alla previgente normativa.

Comma 12 (periodo di perfezionamento formativo presso uffici giudiziari)

Si conferma che le risorse utilizzate a copertura, ossia quelle del Fondo unico di giustizia, pur riferite nel decreto ministeriale n. 73337 del 13 novembre 2014 all'anno 2014, potranno essere riassegnate al relativo capitolo nell'esercizio finanziario 2015 ex art. 2, comma 2, DPR n. 469 del 1999.

Si condivide inoltre l'opportunità di modificare la clausola di copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla relazione tecnica, indicando esplicitamente l'ammontare dell'onere - pari a 7,5 milioni di euro - e l'esercizio a cui esso si riferisce, ossia l'anno 2015

Articolo 4 (Proroga termini di competenza del Ministero dell'interno)

Comma 3 (Contabilità speciali delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi per Uffici periferici Province – MONZA – FERMO – BARLETTA)

Il Servizio Bilancio chiede di chiarire se nei tendenziali di spesa per il 2015 sia già scontato l'utilizzo delle somme in questione. Infatti la norma consente il mantenimento nelle contabilità speciali di importi altrimenti destinati - in base al comma 2 del citato articolo 41-bis - ad andare in economia al termine dell'anno 2014.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse è scontato nei tendenziali di spesa per il 2015.

Articolo 6 (Proroga termini in materia di istruzione)

Comma 3. (Proroghe in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

lettera a) proroga utilizzo delle risorse delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica per concessione dei premi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014/2015.

Il Servizio Bilancio osserva che la neutralità finanziaria della proroga disposta dalla lettera a) andrebbe verificata alla luce della coerenza temporale fra le previsioni di spesa scontate a normativa vigente e il nuovo termine per l'erogazione dei premi previsto dalla norma in esame. In tal senso chiede precisazioni in ordine:

- *alla dinamica di spesa incorporata nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento ai 3 milioni di euro previsti dal comma 4 dell'art. 3 del DL 104/2013 e destinati ai premi in favore degli studenti delle AFAM;*

- *all'effettiva possibilità di utilizzare le risorse disponibili in coerenza con le previsioni di spesa, anche in presenza del nuovo termine per l'erogazione dei premi, considerato che sul capitolo 1780/MIUR risulterebbero disponibili solo risorse per 1 milione di euro nel 2014, non utilizzabili a copertura nell'esercizio successivo.*

Al riguardo, circa la richiesta di precisazioni in merito alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 dell'Atto Camera, tenuto conto che la disposizione è entrata in vigore il 31 dicembre 2014, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà procedere all'assunzione dell'impegno delle risorse iscritte nell'anno finanziario 2014 sul capitolo n. 1780 anche oltre la data del 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Comma 4 - Messa in sicurezza di edifici scolastici

La Commissione chiede conferma del fatto che per effetto della proroga dei termini per l'affidamento dei lavori, per l'aggiudicazione provvisoria e per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, non risulti alterata la dinamica di spesa riferita alla realizzazione degli interventi, con conseguenti differenze rispetto all'impatto già scontato nei tendenziali con riferimento alle predette spese.

Al riguardo, si conferma che dalla disposizione non derivano effetti rispetto all'impatto già scontato nei tendenziali con riferimento a tali spese.

Comma 5 - Edilizia scolastica

La Commissione chiede di chiarire se la proroga del termine per l'affidamento dei lavori riguardi esclusivamente gli interventi finanziati, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione o anche i lavori finanziati a valere sull'autorizzazione di spesa originaria di cui all'art. 18 del d.l. n. 69 del 2013).

Al riguardo, si chiarisce che tale proroga riguarda esclusivamente gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014.

Articolo 7 (Proroga di termini in materia sanitaria)**Comma 1 - Requisiti minimi di servizi trasfusionali**

Gli Uffici del servizio bilancio osservano che andrebbe acquisita conferma della neutralità finanziaria della disposizione, diretta a prorogare dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, il termine entro il quale il Ministro della salute disciplina le modalità attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale. Ciò con particolare riferimento ad eventuali effetti sulla spesa farmaceutica.

Nel rinviare al competente Ministero della salute, si fa in ogni caso presente che non si ravvisano effetti sulla spesa farmaceutica in quanto, ai sensi della vigente normativa, la fissazione dei tetti di spesa e l'applicazione del meccanismo automatico del pay-back in caso di eventuale superamento dei medesimi tetti, consentono comunque di contenere la spesa farmaceutica entro i livelli programmati.

Comma 2 (Riforma Croce rossa italiana)

La norma dispone la proroga di alcuni termini previsti dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, relativo alla riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, con particolare riferimento al processo di privatizzazione dell'Ente. Al riguardo, detti Uffici osservano che secondo la relazione tecnica allegata al predetto decreto legislativo n. 178/2012, quest'ultimo era destinato a determinare risparmi pari a 42,6 milioni di euro l'anno dal 2016, per effetto della previsione di riduzione nel tempo del contributo pubblico e all'attivazione di misure di razionalizzazione della spesa del personale. Sul punto, atteso che la disposizione in esame comporta uno slittamento dei termini di attuazione della riforma, i medesimi Uffici, nel presupposto che detti risparmi non venivano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, chiedono una conferma sul fatto che detti risparmi non siano stati, anche successivamente all'emanazione del richiamato decreto legislativo n. 178/2012, scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito, si rappresenta che la proroga in questione non incide sulla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato alla CRI, in attuazione di quanto prevista dall'articolo 8, comma 2, del ripetuto decreto legislativo n. 178/2012, né modifica il termine del 31.12.2011 per la formazione della massa passiva per la quale è consentita l'alienazione di immobili per far fronte ai relativi debiti. Peraltro è da rilevare che l'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto medesimo dispone che la dismissione degli immobili, al fine di coprire i debiti alla suddetta data, avviene in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici (in sostanza, la dismissione del patrimonio configura l'utilizzo di entrate in conto capitale per la copertura di spese correnti).

Comma 3 (Sistema di remunerazione filiera distributiva farmaco)

Gli Uffici del servizio bilancio osservano che andrebbe acquisita conferma della neutralità finanziaria della disposizione, diretta a prorogare di un anno il termine entro il quale definire il nuovo sistema di remunerazione di farmacisti e grossisti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 95/2012.

Si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, in quanto, come disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legge 95/2012, il predetto nuovo sistema di remunerazione "dovrà garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica".

Articolo 8 (proroga di termini in materia di opere pubbliche contenuti nel decreto-legge Sblocca Italia)**Comma 2 – Cantierabilità opere**

La Commissione chiede conferma del fatto che la dinamica per cassa della spesa, anche a seguito della proroga in esame, sia coerente con quella già scontata nei tendenziali, con particolare riguardo allo slittamento all'esercizio 2015 dei termini di cantierabilità.

Al riguardo, si conferma che la dinamica per cassa della spesa è coerente con quella già scontata nei tendenziali, in quanto i pagamenti sono effettuati nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa già scontate in base alla previgente normativa.

Comma 3 Anticipazione del prezzo di appalto

La Commissione rileva che la neutralità finanziaria della proroga in esame è subordinata all'effettiva disponibilità da parte delle stazioni appaltanti degli importi necessari all'erogazione delle anticipazioni entro i termini stabiliti dalla vigente normativa per non incorrere nel pagamento di interessi. Ritiene pertanto utile acquisire dal Governo elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità per le stazioni appaltanti dell'applicazione della disciplina in esame nell'ambito degli stanziamenti annuali già destinati alla realizzazione dei lavori oggetto dei contratti di appalto.

Si conferma che l'applicazione della disciplina in esame nell'ambito degli stanziamenti annuali già destinati alla realizzazione dei lavori oggetto dei contratti di appalto è sostenibile per le stazioni appaltanti, in quanto i progetti devono avere integrale copertura finanziaria.

Comma 4 – Disciplina degli accessi su strade affidate a gestione ANAS

La norma modifica l'articolo 55, comma 23-quinquies della L. 449/1997, prorogando dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 l'adozione del decreto ministeriale che determina la somma da corrispondere alla società ANAS Spa in unica soluzione per i nuovi accessi su strade a gestione ANAS. Il Servizio Bilancio osserva pur considerando che la disposizione è volta a prorogare di soli tre mesi l'emanazione del decreto ministeriale, non determinando quindi presumibilmente slittamenti annuali nell'incasso delle somme, ritiene comunque utile una conferma del Governo.

Si conferma che la disposizione non determina slittamenti annuali nell'incasso di tali somme.

Comma 6 – Adeguamento del parco veicolare delle autoscuole

La norma proroga al 30 giugno 2015 la decorrenza dell'obbligo, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, entrata in vigore il 19 gennaio 2013. Il Servizio Bilancio ritiene necessario acquisire una valutazione dal Governo circa la compatibilità della proroga in esame con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare oneri connessi ad eventuali procedure di infrazione.

Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'allegato II alla direttiva 2006/126/CE, articolo 5, è prevista una proroga di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva, per l'utilizzo da parte delle scuole guida dei veicoli che non sono conformi ai requisiti minimi della direttiva, ma che detta proroga vale solo per i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E. Pertanto, le altre categorie di veicoli utilizzati dalle scuole guida devono essere conformi ai requisiti minimi indicati dalla direttiva, già dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione (19 gennaio 2013). In ordine alla compatibilità comunitaria della proroga si rinvia comunque alla competente Presidenza del Consiglio- Dipartimento delle politiche europee.

Articolo 9 - Proroga termini in materia ambientale

La Commissione, con riferimento al comma 1 (smaltimento in discarica di rifiuti urbani e speciali), chiede conferma sulla compatibilità della proroga disposta dalla citata norma con la normativa europea in materia, al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni.

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, vietava il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore a 13.000 KJ/Kg a partire dal 31 dicembre 2014.

Tale divieto, tuttavia, non è previsto dalla direttiva 99/31/CE sulle discariche, attuata nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 36 del 2003 citato.

Peraltro, proprio per questa ragione, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (collegato alla legge di stabilità 2014) (atto Camera n. 2093, cosiddetto «collegato ambientale»), nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ne dispone l'abrogazione.

Nelle more della definitiva approvazione di tale disegno di legge, viene pertanto differita al 30 giugno 2015 l'operatività di tale divieto, che sarà comunque definitivamente espunto dal sistema giuridico una volta approvato il DDL c.d. green economy (atto Camera n. 2093 sopra citato).

Per tali considerazioni si escludono possibili sanzioni.

Articolo 10 (Proroga termini in materia economica e finanziaria)

Comma 1 – Agenzia per i Giochi olimpici di Torino 2006 commissario liquidatore

Il Servizio Bilancio rileva che il prolungamento a tutto il 2015 delle attività della gestione commissariale consente l'effettuazione di spese che potrebbero risultare non scontate nelle previsioni tendenziali. Sul punto andrebbe quindi acquisito un chiarimento dal Governo anche alla luce delle effettive disponibilità della gestione commissariale.

Inoltre, si osserva, con riguardo al contenzioso ancora aperto cui la RT fa riferimento in merito a controversie "di ingente valore economico", che sarebbero utili chiarimenti sulle disponibilità necessarie per fare fronte ad eventuali obbligazioni derivanti dalla definizione delle controversie pendenti.

Si conferma che le spese relative al prolungamento a tutto il 2015 delle attività della gestione commissariale è scontato nelle previsioni tendenziali.

Per gli ulteriori dettagli richiesti si rinvia al competente Dipartimento del tesoro.

Comma 2. (Determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi)

Con riferimento ai profili di quantificazione il Servizio bilancio chiede che siano fornite maggiori informazioni in merito alla quantità e all'imponibile interessato dall'agevolazione nonché all'entità del minore gettito tributario atteso in conseguenza della proroga. Si chiede, inoltre, che tali informazioni siano confrontate con le previsioni di gettito attese dal settore interessato ed iscritte negli andamenti tendenziali (con particolare riferimento al minor gettito atteso in base al decreto ministeriale da emanare) al fine di valutare l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento del Finanze per la quantificazione.

Comma 5. Proroga del limite alla rideterminazione (in aumento) dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
Il Servizio Bilancio, premesso che la stessa RT afferma che effetti di risparmio sarebbero stati registrati a consuntivo, chiede di acquisire elementi dal Governo circa l'andamento dei versamenti all'entrata (previsti dall'articolo 6, comma 21, del DL 78/2010) nei primi anni di applicazione della disciplina limitativa dei compensi degli amministratori.

Al riguardo, si comunica che i dati richiesti negli ultimi anni sono stati versati all'Erario gli importi di cui alla seguente tabella:

| Capitolo 3334/MEF | Versato complessivo |
|-------------------|---------------------|
| VERSAMENTI 2013 | 85.940.550,16 |
| VERSAMENTI 2012 | 92.064.890,88 |
| VERSAMENTI 2011 | 90.531.492,43 |

Comma 6. Proroga limiti all'acquisto di beni mobili e arredi

La Commissione osserva che, con riferimento alla disciplina limitativa delle spese per l'acquisto di mobili e arredi, la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 141, della legge 228/2013 ha

stimato effetti di risparmio pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Si chiede pertanto che sia chiarito se dalla proroga in esame possa derivare un effetto di risparmio di ammontare analogo per il 2015. A tal fine ritiene utile acquisire i dati relativi all'esercizio 2013, per il quale dovrebbe essere disponibile il consuntivo.

In proposito, si fa presente che per l'anno 2015, in ordine alla proroga dei limiti all'acquisto di beni mobili e arredi di cui all'articolo 10, comma 6, del dl 192/2014, si possono stimare effetti di risparmio equivalenti a quelli già considerati ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 228/2013 (valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014), ma che per prudenza non sono stati considerati ai fini del miglioramento dei saldi per l'esercizio in corso.

Per quanto riguarda i dati relativi all'esercizio 2013, si segnala che i corrispondenti effetti riduttivi, disposti dalla legge di stabilità 2013-2015 con il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% alla media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, erano già stati già considerati a legislazione vigente in sede di previsioni iniziali 2013 (introducendo le relative riduzioni di spesa con la nota di variazioni al disegno di legge di bilancio) e pertanto non si registrano effetti a consuntivo.

comma 8 (Lampedusa) Proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi per Lampedusa

La Commissione chiede che sia quantificato il minor gettito realizzato nel 2014 (con conseguente maggior gettito nel 2015 tenuto conto che la sospensione introdotta dalla norma in esame comporta il versamento dei tributi e contributi interessati nel mese di gennaio 2015). Si chiedono, inoltre, chiarimenti sul minor gettito per il 2014, rispetto a quello atteso, anche in termini di attività di accertamento effettuata nei confronti degli inadempienti, tenuto conto che la prima data utile per il versamento dei tributi e contributi oggetto della precedente sospensione era fissata a gennaio 2014 e che una parte degli effetti positivi dell'accertamento avrebbero riguardato il 2015 e gli esercizi successivi.

Inoltre, considerato che la RT riferita alla norma in esame stima i relativi effetti finanziari come di trascurabile entità, si chiede l'ammontare di tali effetti.

Con riferimento alle osservazioni degli uffici bilancio in relazione alla quota parte del gettito contributivo, atteso la registrazione dello stesso sulla base del gettito effettivamente incassato (in termini di cassa) nei conti nazionali si fa presente che la disposizione, intervenendo di fatto successivamente alle relative scadenze, non comporta sostanzialmente minori entrate per l'anno 2014 anche rispetto alle previsioni adeguate in corso d'anno in relazione alle risultanze di

monitoraggio, i quali scontano anche gli elementi comportamentali dei soggetti interessati. Per quanto attiene agli aspetti fiscali si fa rinvio al Dipartimento delle finanze.

Comma 9. (Clausola salvaguardia accise)

La Commissione chiede che sia confermata l'assenza di eventuali impegni sulle risorse attese dalle adesioni alla disciplina della legge n. 186, per le quali la normativa vigente prevede l'attribuzione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. Chiede che siano forniti dati in merito alle dichiarazioni spontanee eventualmente già presentate dai contribuenti nonché una stima aggiornata delle entrate che si prevede effettivamente di realizzare in applicazione della predetta disciplina.

Si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Comma 12 modifica all'art. 20 d.l. 66/2014 in materia di efficientamento delle società partecipate dallo Stato – Ferrovie dello Stato –

Il Servizio bilancio della Commissione chiede chiarimenti circa i risparmi effettivamente conseguiti nell'esercizio 2014 in attuazione dell'art. 20 del DL 66/2014. Chiede, inoltre, che siano forniti chiarimenti in ordine alla contabilizzazione dei versamenti effettuati in base alla norma in esame che prevede che entro il 10 gennaio siano versati 40 milioni di euro per il 2014 e, entro il 30 settembre 2015, 60 milioni di euro per il 2015.

Chiede, ancora, chiarimenti circa il conseguimento degli obiettivi di risparmio per il 2015 in termini di indebitamento netto.

Infine, con riferimento al saldo netto da finanziare, si chiede conferma che la differenza tra l'obiettivo originario per il 2015 (100 mln) e la quota imputata alle società del gruppo Ferrovie (60 mln) possa essere comunque realizzata a carico di altre società controllate dallo Stato.

Con riferimento alla prima richiesta, in via preliminare si ricorda che la relazione tecnica dell'art.20 del DL 66/2014 quantificava risparmi per tutte le società partecipate in via diretta o in via indiretta e le società controllate dallo Stato anche indirettamente, in 70 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015 sulla base dei bilanci consuntivi per il 2012.

Al riguardo si rappresenta che, in attuazione dell'art. 20 del citato DL 66/2014 sono stati versati all'entrata al 31 dicembre 2014 circa 20 milioni di euro sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi eventuali ulteriori versamenti tardivi.

L'importo è risultato sorprendentemente basso in quanto non hanno effettuato i versamenti le società che in bilancio non hanno registrato riserve disponibili. Tali società, in base al disposto del 3° comma dell'art. 20 del DL 66/2014, dovranno provvedere ai versamenti di competenza 2014, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2014.

Pertanto, in attuazione della norma in esame e proprio per assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'art. 20 citato, Ferrovie dello Stato Italiane ha comunicato di aver versato all'entrata la prima quota prevista di 40 milioni di euro entro il termine indicato (10 gennaio 2015). Il versamento è potuto avvenire solo nei primi giorni del 2015 e tali entrate verranno contabilizzate a valere sul 2014 per fabbisogno e indebitamento netto.

In ordine al conseguimento del complessivo obiettivo di versamento di 100 milioni di euro per l'anno 2015 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, previsto dall'art. 20, si conferma che verrà conseguito per 60 milioni con il versamento a carico di Ferrovie dello Stato entro il 30 settembre 2015 previsto dalla norma in argomento, e per la restante quota di 40 milioni di euro a carico delle altre società controllate e partecipate tenute al versamento di cui DL 66/2014.

Si rinvia anche per ulteriori elementi di dettaglio al competente Dipartimento del Tesoro.

Art. 11 (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

Comma 1. (Misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali)

Viene chiesto se le somme iscritte nei bilanci delle regioni a seguito dall'accertamento di specifiche economie, che ai sensi della disposizione possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni per gli eventi calamitosi, restino assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno anche nel caso di riversamento nelle apposite contabilità speciali.

Al riguardo, si evidenzia che le risorse non resteranno assoggettate alla disciplina del patto di stabilità interno che nel 2015 è stato abrogato per le Regioni a statuto ordinario, ma saranno assoggettate alle norme del pareggio.

Inoltre, si evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una facoltà che le regioni possono esercitare sulla base dell'accertamento delle economie verificatesi fino al 2002 sui propri bilanci, tenuto conto di eventuali impegni già assunti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento e pertanto anche l'assoggettabilità delle stesse economie alle nuove regole del pareggio di bilancio non rappresenta una condizione ostativa al riversamento sulle c.s. stante la valutazione discrezionale rimessa agli enti territoriali interessati.

Comma 2. (Commissario per il ripristino della viabilità in Sardegna post alluvione 2013)

Il Servizio Bilancio rileva la necessità che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse stanziare sulla specifica contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza

dell'11 aprile 2014, n. 164, nella quale sono confluite le risorse del programma straordinario dell'Anas SpA, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge n. 69 del 2013, già destinate al ripristino della viabilità statale e provinciale interrotta o danneggiata in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella Regione Autonoma della Sardegna nel mese di novembre 2013.

Sulla contabilità speciale 5815/Roma, aperta ai sensi dell'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 164 del 2014, sono stati versati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti € 50.800.000,00 in data 06 giugno 2014. Tali risorse risultano ancora depositate anche alla data del 09 gennaio 2015, in quanto la citata contabilità non risulta movimentata in data successiva al predetto versamento.

Art. 13 (Federazioni sportive nazionali)

Considerate la genericità e l'ampiezza dell'ambito applicativo di tale previsione che fa riferimento alle misure di contenimento della spesa ad oggi vigenti, la Commissione chiede di chiarire se, anche dopo l'inserimento delle federazioni sportive nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, i tendenziali di spesa non abbiano incorporato gli effetti di risparmio ascrivibili all'applicazione di dette norme alle federazioni sportive. La Commissione chiede, inoltre, di chiarire in presenza di quali condizioni (da conseguire presumibilmente entro l'anno in corso) saranno effettivamente applicabili alle federazioni sportive, senza pregiudizio delle attività istituzionali, le misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente. Chiede, infine, chiarimenti in ordine all'individuazione specifica degli stanziamenti cui la disposizione si riferisce, per quanto attiene al differimento dell'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale delle disposizioni concernenti il contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni.

In proposito, si conferma che l'inserimento delle federazioni sportive nell'elenco ISTAT non era ancora stato incorporato nei tendenziali di spesa.

Per altro verso, non si ritiene che debbano sussistere condizioni specifiche ai fini della futura estensione alle Federazione sportive delle misure di contenimento della spesa, che si realizzerà alla scadenza del differimento disposto dalla norma in questione. Si rinvia comunque al competente Dipartimento del tesoro

Infine, si precisa che gli stanziamenti cui si riferisce la disposizione sono quelli iscritti sui pertinenti capitoli di bilancio relativi ai trasferimenti al *Comitato olimpico nazionale* – CONI, che provvede successivamente al riparto in favore delle Federazioni sportive.

Art. 14 (Proroga contratti affidamento di servizi)

Il Servizio bilancio rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi per una verifica dell'onere connesso alla proroga di un anno dei contratti esternalizzati previsti dalla disposizione, stimato in 35 milioni di euro. Richiede, pertanto, che sia confermata - sia in relazione alla tipologia della spesa da finanziare sia alla modulazione temporale della stessa - l'idoneità delle risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 a finanziare la spesa connessa alla proroga dei contratti disposta dalla norma in esame.

Al riguardo, si comunica l'idoneità delle risorse a valere sui Programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate al fine di finanziare la spesa relativa alla proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, dei contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive stipulati dai centri per l'impiego.

Si fornisce, altresì, conferma in merito all'ammissibilità della tipologia di spesa da finanziare nonché alla sua modulazione temporale in quanto essa sarà sostenuta nell'ambito del periodo temporale di validità dei citati Programmi operativi conformemente a quanto prevede l'art. 56, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Per ulteriori elementi si rinvia in ogni caso al Ministero del lavoro

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

**DL 192/2014, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. C. 2803 Governo.**

**NOTA DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**



*Il Capo dell'Ufficio Legislativo del
Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*

Prot. 22/15/UL/P

Roma, **16 GEN. 2015**

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo-tesoro

Oggetto: Dossier del Servizio del Bilancio dello Stato A.C: 2803 (D.L. proroga termini)

Con riferimento al documento indicato in oggetto e, in particolare, relativamente all'articolo 1 commi da 1 a 4 (Proroga di termini in materia di assunzioni), confermo quanto già contenuto nella relazione tecnica sul fatto che le disposizioni in esame, differendo il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, ferme restando le unità assumibili e le relative risorse finanziarie, non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al comma 5, relativamente ai processi di mobilità in favore degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014, evidenzio che l'articolo 1, commi 422, 423 e 424 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) fa espresso riferimento all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Prof. Bernardo Giorgio Mattarella

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official mentioned in the text above.